

All. n°1 - CAPITOLATO di GARA

CAPITOLATO di GARA

Procedura aperta per la fornitura in lotti distinti di materiale sanitario vario per l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord.

Durata: 60 mesi eventualmente prorogabile ai sensi di Legge.

Struttura Competente	<i>U.O.C Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica Viale Trieste, 391 - 61121 Pesaro (tel. 0721/366343-41 fax 366336)</i>
Responsabile Unico del Procedimento amministrativo:	<i>dott.ssa Chiara D'Eusanio (tel. 0721/366340 fax 366336) Email: chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it</i>
Referente Amministrativo del Procedimento	<i>dott.ssa Francesca Stefanini (tel: 0721/366343 fax 366336) Email: francesca.stefanini@ospedalimarchenord.it</i>

Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di materiale sanitario vario suddivisa in n. 28 lotti.

La descrizione analitica dei singoli lotti e le quantità sono dettagliatamente riportate nella Scheda Fabbisogno allegata al presente capitolato (all. C.1).

Durata della fornitura oggetto del presente capitolato: anni cinque (5). La fornitura decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto. Alla scadenza questa Azienda si riserva la facoltà di prorogare il contratto ai sensi di legge nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 2 - FABBISOGNO PRESUNTO

I quantitativi riportati nella scheda **fabbisogno allegata (all. C.1) al presente capitolato** sono presunti e indicativi pertanto non vincolanti per questa Azienda.

Durante la vigenza contrattuale si potranno verificare variazioni - in misura non superiore al 20% - in aumento o in diminuzione rispetto al fabbisogno presunto dei singoli prodotti, senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni al riguardo e/o pretendere compensi e/o indennità di sorta.

La fornitura, inoltre potrebbe essere interrotta o subire aumenti o diminuzioni anche nei seguenti casi:

- in caso di eventi pandemici;
- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte della Regione Marche;
- qualora decisioni motivate portassero la fornitura alla sospensione totale o parziale (es. modifica di protocolli operativi, ecc.);
- qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 e s.m.i., aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori, e/o migliorative, e/o la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (di cui alla DGRM n° 25/2012) aggiudicasse la medesima fornitura a condizioni più vantaggiose.

In tutti questi casi l'Impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali decurtazioni, aumenti ed interruzioni della fornitura.

Art. 3 - PREZZO

L'Impresa aggiudicataria assume l'obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi unitari indicati in offerta: tali prezzi devono intendersi fissi, invariabili e in nessun caso suscettibili di revisione per un periodo di almeno 12 mesi dall'inizio della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

Il prezzo degli articoli offerti si intende per merce resa franco Magazzino Unico dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, imballo gratis, comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura e sulle prestazioni da rendere. E' escluso dal prezzo la sola aliquota IVA, la cui percentuale deve essere sempre chiaramente indicata dalla Ditta.

Decorsi i primi 12 mesi dall'inizio della fornitura si potrà dar luogo ad adeguamento dei prezzi; tale adeguamento avverrà con le modalità di cui all'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In assenza di tali elenchi l'entità della revisione sarà determinata applicando l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati così come rilevato dall'ISTAT riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto.

La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta sarà stata notificata a questa Azienda.

Ogni eventuale aumento dovrà essere preventivamente autorizzato dalla U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni e servizi e logistica di questa Azienda su richiesta motivata.

Art. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA

Le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti devono corrispondere, pena l'esclusione, alle caratteristiche dei prodotti attualmente in uso in questa Azienda (i cui codici sono riportati nella scheda fabbisogno) ed essere idonee a soddisfare le esigenze dei servizi utilizzatori; pertanto le ditte

partecipanti devono offrire prodotti identici a quelli descritti nella scheda fabbisogno o con caratteristiche tecniche equivalenti (ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 163/06 e smi).

Inoltre i prodotti oggetto della presente fornitura devono, pena l'esclusione dalla procedura di scelta del contraente:

- essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio;
- possedere se del caso la marcatura CE;
- rispettare le norme in materia di confezionamento; ogni confezione e imballo deve presentare all'esterno una descrizione chiaramente e facilmente leggibile di:
 - esatta denominazione e descrizione del prodotto;
 - nome e indirizzo del produttore/fornitore;
 - deve riportare in modo chiaro e facilmente leggibile eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione della fornitura oggetto del contratto e eventuale data di scadenza.

Art. 5 - LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA

Il materiale oggetto della presente gara dovrà essere consegnato:

- a cura, rischio e spese di qualunque natura a carico della ditta aggiudicataria, franco **Magazzino Unico (unica unità di consegna)** dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Riuniti Marche Nord" Via Brigata Gap Zona Villa Fastiggi (Pesaro) nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00;
- con modalità di fornitura frazionata nell'arco del periodo di validità della gara e comunque con periodicità di ordinativi/consegne non inferiore a un mese;
- a seguito di regolare Ordine d'Acquisto scritto emesso esclusivamente dalla U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni e servizi è logistica (unica unità ordinante) di questa Amministrazione ed inviato tramite (fax);
- nella quantità e qualità descritte nell'ordine;
- **entro e non oltre 20 giorni naturali consecutivi e continuativi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine** trasmesso via telematica (fax) (anche in pendenza di contratto).
La disposizione della consegna entro il termine di 20 giorni dalla ricezione dell'ordine si intende tassativa e non oggetto di deroghe e/o variazioni e si intende, altresì, valida per l'intero anno solare, mesi estivi compresi.
- I prodotti dovranno essere consegnati in loco nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento.

Le fatture, così come i documenti di trasporto, dovranno **TASSATIVAMENTE** riportare gli estremi dell'ordine e il numero di CIG.

Il documento comprovante l'avvenuta consegna dovrà essere firmato dal personale del Magazzino Unico (con firma leggibile e timbro) e dovrà recare la data di ricevimento. **Quanto sopra si rende necessario anche ai fini dell'applicazione di eventuali penali.**

La consegna non costituisce accettazione della merce, per la quale si rinvia ai controlli sulle forniture di cui all'art. 7 del presente documento.

Art. 6 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito denominato R.U.P.) sono definite dall'art. 6 L. 241/90 e s.m.i. e dall'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il R.U.P. inoltre:

- trasmette al direttore dell'esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria prevista dal capitolato;
- acquisisce tutte le segnalazioni dal direttore dell'esecuzione del contratto per provvedimenti nei confronti della ditta aggiudicataria e provvede alla notifica;
- commina le penali sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione;

– promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente capitolato, ecc.

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Responsabile del Settore logistica della U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni e servizi e logistica o a persona da questi incaricata.

Il Direttore dell'esecuzione (in seguito denominato per brevità D.E.) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 nonché tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. In particolare il Direttore dell'esecuzione:

- sottoscrive il “*Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto*” (Art. 304, comma 2 e 3, DPR 207/2010),
- qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ne ordina la “*sospensione*”, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime (Art. 308, comma 1, DPR 207/2010),
- compila il “*verbale di sospensione*” a norma della art. 308, comma 4 e 5, DPR 207/2010),
- accerta eventuali inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, inviando al R.U.P. una relazione particolareggiata;
- propone al RUP l'istanza di applicazione della penale;
- propone all'Azienda appaltante l'istanza di disapplicazione della penale;
- attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali (art. 307, comma 2, DPR 207/2010) propedeutico alla liquidazione delle fatture ovvero verificando che l'esecuzione della fornitura sia conforme al capitolato speciale di gara e relativi allegati;
- effettua le attività di verifica di conformità ed emette “*l'attestazione di regolare esecuzione*” (ai sensi dell'art. 312 e segg. del DPR 207/2010) che dovrà essere trasmessa alla U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni e servizi e logistica. In particolare il DE, trattandosi di fornitura di somministrazione, dovrà procedere ai sensi degli artt. 317 (verifica in corso di esecuzione) e 319 (processo verbale) del D.P.R. 207/2010;
- a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il “*certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni*” (art. 309, DPR 207/2010) con le modalità previste dall'articolo 304, comma 2 (ovvero in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore; copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.
- Acquisita l'attestazione di Regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 324 del DPR 207/2010).

Il DE si avvarrà del supporto del Referente del Magazzino Unico quale assistente tecnico.

Art. 7 – COLLAUDO (VERIFICA DI CONFORMITÀ).

Le attività di collaudo sono disciplinate dagli artt. 312 e segg. del DPR 207/2010, definite come attività di verifica di conformità.

Tale verifica è finalizzata a verificare la corrispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche richieste dal capitolato, dalla scheda fabbisogno e alle campionatura.

L'attività di collaudo è svolta entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto e avverrà in contraddittorio con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 314 del DPR delle attività di collaudo verranno incaricate le figure interne all'Azienda che verranno nominate contestualmente alla determina di aggiudicazione sulla base della tipologia/utilizzo del prodotto oggetto dello specifico lotto aggiudicato.

Le verifiche previste sono le seguenti:

- 1) **verifica documentale o fase preliminare:** nella quale viene accertata la rispondenza della

fornitura a quanto previsto dal capitolato speciale e dalla scheda fabbisogno (caratteristiche tecniche del prodotto certificate dal produttore, validità di utilizzo, scheda tecnica e di sicurezza del prodotto);

- 2) **verifica operativa:** destinata a verificare il rispetto delle prescrizioni tecniche da parte dell'esecutore. La verifica verrà effettuata sulla campionatura presentata;
- 3) **esito del collaudo o fase conclusiva:** nella quale il collaudatore decide alternativamente:
 - **nell'accettazione della fornitura** in caso di piena e regolare rispondenza del prodotto alle prescrizioni di contratto; in tale ipotesi si procederà pertanto al rilascio del certificato di verifica di conformità contenente tutti gli elementi richiamati al comma 1 dell'art. 322 del Regolamento; il certificato deve essere confermato dal RUP;
 - **sospende il collaudo** con assegnazione all'esecutore di un termine ad adempiere in caso di difetti o lievi mancanze che qualora sanati, rendano comunque collaudabile la fornitura eseguita; in tale ipotesi l'esecutore sarà tenuto ad ottemperare alla predetta richiesta al fine di un nuovo collaudo. Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell'esecuzione, confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescritte;
 - **nel rifiuto delle prestazioni** in caso di gravi difetti o mancanze rispetto alla prescrizioni del contratto. In tale ipotesi non si procederà all'emissione del certificato di verifica di conformità ed il collaudatore trasmette al RUP il verbale corredata di dettagliata relazione con le proposte degli eventuali successivi provvedimenti che il RUP valuterà se proporre alla SA (applicazione di penali, incameramento della cauzione definitiva, ecc.).

La durata massima delle sospensioni di cui sopra è fissata in 20 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità riscontrate non siano state risolte, l'Aggiudicatario provvederà a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente la fornitura.

Si intendono a carico dell'Aggiudicatario stesso gli oneri derivanti dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che verranno quantificati dalla S.A..

L'Aggiudicatario non è svincolato da eventuali non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente all'esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnerà alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati fino alla possibilità del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo/verifica di conformità nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell'Aggiudicatario.

Ultimate le operazioni di cui sopra, il collaudatore, qualora ritenga collaudabile la fornitura di che trattasi, emette il certificato di collaudo (certificato di verifica di conformità) ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 207/2010.

Art. 8 - CONTROLLI SULLE FORNITURE

Ai sensi degli artt. 312 e 317 del DPR 207/2011 questa Azienda provvederà ad effettuare le verifiche di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione del contratto tramite il Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 314, comma 1, del DPR 207/2010 e/o tramite gli assistenti tecnici da questi nominati.

La firma del D.E. (o dell'assistente tecnico), apposta all'atto di ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali del Magazzino Unico entro 10 (dieci) giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, nonché alle caratteristiche delle campionature o alle norme di legge, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce contestata al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di sostituzione

(che potrà essere inoltrata anche a mezzo fax);

- restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la restituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperienza di ogni altra azione a tutela dei propri interessi (quali ad esempio la risoluzione del contratto) e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino al magazzino.

Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte di questa Azienda per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti e non esonera la ditta Azienda fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

I beni oggetto della fornitura devono essere privi di difetti dovuti a progettazione, a errata esecuzione o installazione, a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dalla ditta aggiudicataria nella sua documentazione e campionatura.

In caso di contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio e/o istituito specializzato ufficialmente riconosciuto.

Questa Azienda si riserva inoltre di:

- sottoporre ad analisi tecniche di laboratorio, presso Istituti legalmente riconosciuti, campioni della merce consegnata nell'arco del contratto;
- richiedere alla ASL dove ha sede la ditta fornitrice e/o produttrice di effettuare tutti i controlli igienico-sanitari, compresi esami di laboratorio, al fine di verificare che la produzione avvenga nel rispetto delle norme vigenti.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad accettare la relazione d'analisi e, nel caso in cui la merce non corrisponda alle norme previste, a pagare le relative spese d'analisi, in aggiunta alle sanzioni previste dal presente capitolato.

Art. 9- ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA E SUE RESPONSABILITÀ

L'Impresa aggiudicataria dovrà:

- applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della fornitura, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

In caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. e dal DPR 207/2010 s.m.i.;

- assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente all'Azienda e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto d'appalto;
- garantire a questa Azienda il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo da parte di terzi;
- assumere ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore;

- assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Azienda in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l'Azienda dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato;
- assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010;
- assicurare, in caso di sciopero, la fornitura/servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale, ai sensi di quanto previsto dalla L. 146/90.

L'impresa aggiudicataria si impegna a fornire:

- prodotti identici per qualità a quelli offerti ed aggiudicati in gara;
- limitatamente ai prodotti soggetti a scadenza, prodotti che abbiano al momento della consegna presso questa Azienda Ospedaliera una validità residua di utilizzo di almeno un anno.

Ogni eventuale modifica in corso di fornitura dei prodotti offerti in sede di gara, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni e servizi e logistica di questa Azienda Ospedaliera.

L'impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare alla Stazione appaltante l'eventuale cessata produzione di un prodotto aggiudicato e/o l'eventuale affiancamento al prodotto aggiudicato di altri più recenti. In tali ipotesi sarà facoltà della stazione appaltante acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara, ovvero rifiutarli, quando con proprio giudizio insindacabile la stazione appaltante giudichi i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.

Art. 10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

Le fatture, così come i D.d.T., dovranno tassativamente **RIPORTARE GLI ESTREMI DELL'ORDINE e LE STESSE DESCRIZIONI E CODICI DEI PRODOTTI RIPORTATI NELL'OFFERTA ECONOMICA**.

La fatturazione dovrà pervenire a norma di legge, con esplicito riferimento alla bolla di consegna e al n° ordine e n° di CIG.

Le fatture dovranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: bilancio.aomarchenord@emarche.it.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il pagamento della fornitura sarà eseguito mediante emissione di mandato da effettuarsi tramite il Tesoriere dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Nel caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine, si procederà ai sensi della vigente normativa in materia.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

Art. 11 - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 12 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Qualora l'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

Art. 13 - COSTI SICUREZZA DA INTERFERENZA

La presente fornitura, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non necessita del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), in quanto, ai sensi della determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture trattandosi di mera fornitura senza installazione, non sono identificabili rischi da interferenza. Pertanto i costi della sicurezza da interferenza sono pari a zero. Le Imprese aggiudicatricie sono tenute ad attenersi a quanto riportato nel "Documento Informativo destinato alle ditte ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori" (all. C.2).

Art. 14 - INADEMPIENZE E PENALI

L'Azienda – su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale per ogni inadempienza degli obblighi contrattuali riscontrata, da un minimo di Euro 100,00 (cento) ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille) a seconda della gravità dell'inadempienza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 146 del D.P.R. 207/2010.

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Azienda.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della fideiussione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

L'impresa è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questa Azienda.

Delle penali applicate verrà data comunicazione all'Impresa a mezzo di fax o mezzo equivalente.

Le suddette penali non esimono la Impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l'esecuzione della fornitura, restando a carico della Impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Ospedaliera a causa dell'inadempienza. L'impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei prodotti così acquistati.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda su proposta del Direttore dell'Esecuzione, sentito il R.U.P.

Art. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- ✓ mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda;
- ✓ mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda in caso di proroga del contratto;
- ✓ subappalto non autorizzato;
- ✓ cessione del credito;
- ✓ cessione del contratto;
- ✓ in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;

- ✓ in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- ✓ mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ✓ riscontro di consegna di prodotti difformi da quelli richiesti dalla scheda fabbisogno anche in caso di difformità di un solo prodotto facente parte del lotto (si precisa che tale riscontro potrà essere effettuato con la campionatura presentata in sede di gara);
- ✓ riscontro di consegna di prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara anche in caso di difformità di un solo prodotto facente parte del lotto (si precisa che tale riscontro potrà essere effettuato con la campionatura presentata in sede di gara);
- ✓ per ripetute e reiterate inadempienze (superiori a tre penali applicate);
- ✓ l'impresa si renda colpevole di frode e/o grave negligenza/grave inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto (il giudizio sulla "gravità" dell'inadempimento è rimesso alla valutazione discrezionale del RUP, sentito il parere del DE);
- ✓ l'impresa non impieghi materiali/attrezzature con i requisiti previsti dal presente capitolato;
- ✓ l'impresa sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- ✓ l'impresa rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda;
- ✓ in caso di violazione delle disposizioni contenute nel patto di integrità con conseguente escussione della cauzione definitiva presentata ed esclusione dell'operatore economico dalle procedure indette da questa Azienda per un periodo di tre anni.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura. Nessun indennizzo è dovuto all'Impresa aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda si riserva di:

- affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
- indire nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione della fornitura/servizi affidati e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'Impresa.

Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura/servizio di pubblica utilità.

Recesso

Questa Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in tutto o in parte, con semplice preavviso di 30 giorni, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere danni e/o compensi, nei seguenti casi:

- giusta causa;

- per sopravvenute modifiche normative che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione della fornitura;
- qualora la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche di cui al D.G.R.M. n. 25 del 2012 provveda ad aggiudicare la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose;
- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte della Regione Marche;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art.26 della L.488/99 e smi, aggiudichi la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato.

In tali ipotesi l'impresa affidataria ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante della fornitura consegnata, purché eseguita correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni di cui al contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

La Stazione appaltante potrà altresì recedere, per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, dal contratto avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c. con preavviso di 30 giorni da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata, purché tenga indenne il fornitore dalle spese sostenute, dalle prestazioni rese e dal mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di recesso dal contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

Art. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI

Qualsiasi controversia dovesse insorgere con l'Azienda non esime l'impresa aggiudicataria dall'esecuzione del servizio fino alla scadenza contrattuale.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la L'impresa aggiudicataria sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante, dipendenti da tale interruzione. Tali prescrizioni nascono dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda appaltante è portatrice.

Art. 18 - RINVIO

PER LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E PER I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE SI RINVIA AL DISCIPLINARE DI GARA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL BANDO DI GARA.

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato e relativi allegati, sono applicabili le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel codice civile, nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

Allegati: C.1 scheda fabbisogno; C.2 documento informativo alle Ditte.